

## **TI\_GERICHTE 38.2017.7 vom 21. Februar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2017.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.7)

FR: TI\_GERICHTE 38.2017.7 du 21 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 38.2017.7 del 21 febbraio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 38**

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 inviata all'avv. \_\_\_\_\_ dello \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per raccomandata è stata ritirata allo sportello postale di \_\_\_\_\_ il 10 novembre (cfr. doc. II2).

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere l'11 novembre 2016 ed è scaduto, ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 LPGA lunedì 12 dicembre 2016, in quanto il trentesimo giorno, 10 dicembre 2016, era un sabato.

Il ricorso contro il diniego delle ripetibili decretato con decisione su opposizione del 9 novembre 2016 è datato 20 gennaio 2017 ed è pervenuto alla Sezione del lavoro - che ha poi trasmesso per competenza al TCA - soltanto il 23 gennaio 2017 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.

2.4. Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l'art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima dell'entrata in vigore della LPGa, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C\_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2016.

In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso.

L'insorgente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.5.), non ha fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stato contestato il diniego dell'assegnazione di ripetibili.

Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C\_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b

222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C\_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

2.6. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 tardivamente il 20 gennaio 2017 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014 in cui l'Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall'altra, che l'insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.